

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 12

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 1 aprile 2026

PROGRAMMA QUINQUENNALE PER LE AREE PROTETTE (PQUAP) 2026/2030.
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15, ARTICOLO 7.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che l'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) prevede che la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette ed alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale avvenga attraverso un programma quinquennale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visti il parere favorevole, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente

della Direzione Ambiente e risorse idriche e l'attestazione della copertura finanziaria, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 15/1994, il Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP) 2026/2030, allegato A) al presente atto di cui diviene parte integrante e sostanziale.

Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture e Territorio
Direzione Ambiente e risorse idriche

L.R. 28 aprile 1994, n. 15 - Articolo 7

**Programma Quinquennale
per le Aree Protette
(PQUAP)
2026-2030**

Indice

1. Premessa
2. Il sistema delle aree naturali protette nel quadro della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 (SNB2030)
 - 2.1 Il quadro attuale delle aree protette nella Regione Marche
 - 2.2 Possibili evoluzioni del sistema regionale alla luce del contesto nazionale
 - 2.3 La Strategia Nazionale Biodiversità 2030 nel contesto regionale
3. 30 anni di programmazione regionale
4. Analisi delle risorse trasferite e del loro impiego
5. La pianificazione delle aree naturali protette
6. Il Programma Quinquennale Aree Protette 2026/2030
 - 6.1 Aree di reperimento di interesse naturalistico
 - 6.2 Nuove aree protette di cui si prevede l'istituzione nel periodo di vigenza del Programma
 - 6.3 Fabbisogni e criteri di riparto
 - 6.4 Indirizzi per le attività del Sistema regionale delle aree naturali protette
 - 6.4.1 Azioni di rete
 - 6.4.2 Azioni da sviluppare nelle singole aree protette
7. Elenco dei beneficiari
8. Possibili cambiamenti nel corso del presente piano

GRUPPO DI LAVORO

David Piccinini (dirigente)

Pietro Politi (coordinatore)

Alessandro Cartuccia

Annalisa Loccioni

ABBREVIAZIONI

AF - Aree Floristiche Protette

AMP - Aree Marine Protette

DACR - Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale

FD - Foreste Demaniali

OECM - Other Effective area-based Conservation Measures

OPF - Oasi di Protezione della Fauna

PPAR - Piano Paesistico Ambientale Regionale

PPR - Piano Paesaggistico Regionale

PQUAP - Programma Quinquennale per le Aree Protette

PTRAP - Programma Triennale per le Aree Protette

REM - Rete Ecologica Marche

SIC - Siti di Importanza Comunitaria

SNB 2030 - Strategia Nazionale Biodiversità al 2030

VAS - Valutazione Ambientale Strategica

ZPS - Zone di Protezione Speciale

ZSC - Zone Speciali di Conservazione

1. Premessa

Il sistema delle aree naturali protette ha trovato la sua prima trattazione normativa organica a livello nazionale con l'approvazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che ha rappresentato il punto di arrivo di un ampio movimento culturale sviluppatosi nel corso degli anni '80 del secolo scorso legato alla protezione della Natura. Tale norma, oltre a dare indicazioni per l'istituzione dei parchi e riserve naturali statali, al Titolo III ha dettato i principi fondamentali per l'istituzione di aree naturali protette ad opera delle Amministrazioni regionali. La Regione Marche con l'approvazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" è stata una delle prime Regioni a recepire nella propria legislazione le previsioni della legge quadro nazionale. Questa norma, oltre a prevedere le modalità di istituzione delle aree naturali protette da parte della Regione, stabilisce anche che la programmazione degli interventi relativi al settore delle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale sia demandata al Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP).

L'articolo 7 della legge stabilisce in particolare i contenuti e le modalità di approvazione dell'atto di programmazione regionale. Nel dettaglio il Programma:

- a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;
- b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5 della stessa legge, nelle quali si intende istituire parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;
- c) prevede l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma;
- d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi;
- e) elenca le aree naturali protette già istituite nella Regione.

L'approvazione del Programma è di competenza dell'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette di cui alla deliberazione amministrativa n. 109/2003.

Alla Giunta regionale è demandato il compito di definire annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi, ai quali si atterrà la struttura regionale competente per dare concreta attuazione al Programma.

Pertanto il Programma tratta il sistema delle aree naturali protette presenti nel territorio regionale nel suo complesso proprio perché ha come quadro di riferimento la tutela dei valori ambientali del territorio regionale.

2. Il sistema delle aree naturali protette nel quadro della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 (SNB2030)

2.1 Il quadro attuale delle aree protette nella Regione Marche


Il sistema delle aree protette della Regione Marche è costituito dalle aree elencate nella Tab. 1 e rappresentate nella Fig. 1 e copre una superficie complessiva di circa 89.476,73 ettari, pari al 9,57% del territorio marchigiano.

Tab. 1 – Aree protette delle Marche

N°	Denominazione	Anno di istituzione	Superficie (ha)	N° Comuni marchigiani interessati
1	Parco nazionale Monti Sibillini	1993	(*) 51.473,98	16
2	Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga	1995	(*) 9.363,22	2
3	Parco naturale regionale Conero	1987	5.982,74	4
4	Parco naturale regionale Monte San Bartolo	1996	1.584,04	2
5	Parco naturale interregionale Sasso Simone e Simoncello	1996	(*) 2.639,45	4
6	Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi	1997	10.026,53	5
7	Riserva naturale statale Montagna di Torricchio	1977	310,91	2
8	Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra	1984	1.834,28	2
9	Riserva naturale statale Gola del Furlo	2001	3.626,94	5
10	Riserva naturale regionale Ripa Bianca	2003	310,86	1
11	Riserva naturale regionale Sentina	2004	174,34	1
12	Riserva naturale regionale Monte San Vicino e Monte Carfaiolo	2009	1.946,69	4
13	Riserva naturale regionale del Bosco di Tecchie	2019	202,75	1

(*) Superficie dell'area protetta ricadente nelle Marche

Fig. 1 - Parchi e Riserve Naturali nelle Marche



Aree Naturali Protette

- 1 - Parco Nazionale dei Monti Sibillini
- 2 - Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
- 3 - Parco Regionale del Conero
- 4 - Parco Regionale del Monte San Bartolo
- 5 - Parco Interregionale Del Sasso Simone e Simoncello
- 6 - Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
- 7 - Riserva Statale Montagna di Torricchio
- 8 - Riserva Statale Abbadia di Fiastra
- 9 - Riserva Statale della Gola del Furlo
- 10 - Riserva Regionale di Ripa Bianca
- 11 - Riserva Regionale della Sentina
- 12 - Riserva Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaieto
- 13 - Riserva Regionale del Bosco di Tecchie

Relativamente agli aspetti gestionali, le aree protette sono gestite prevalentemente da enti pubblici e solo in due casi da soggetti privati, così come evidenziato nella Tab. 2.

Tab. 2 – Soggetti gestori delle aree protette

Area protetta	Tipo Ente	Soggetto gestore
Parco nazionale Monti Sibillini	Ente Parco nazionale	Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga	Ente Parco nazionale	Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Parco regionale Conero	Ente Parco regionale	Ente Parco del Conero
Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello	Ente parco interregionale	Ente Parco Sasso Simone e Simoncello
Parco reg.le Monte San Bartolo	Ente parco regionale	Ente Parco S. Bartolo
Parco reg.le Gola della Rosa e di Frasassi	Ente parco regionale	Ente Parco della Gola della Rossa e di Frasassi
Riserva statale Montagna di Torricchio	Ente pubblico	Università degli studi di Camerino
Riserva reg.le Sentina	Ente locale	Comune di S. Benedetto
Riserva reg.le Monte San Vicino e Carfaieto	Ente locale	Unione Montana Potenza Esino Musone
Riserva statale Gola del Furlo	Ente locale	Provincia di Pesaro e Urbino
Riserva reg.le Ripa Bianca	Fondazione privata	“Organismo di carattere privato di riconosciuta capacità organizzativa e competenza” Triennio 2025-27 Fondazione WWF Italia
Riserva statale Abbadia di Fiastra	Fondazione privata	Fondazione Giustiniani Bandini
Riserva reg.le Bosco di Tecchie	Ente locale	Comune di Cantiano

In merito alla gestione del Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi va evidenziato che nel corso del periodo di vigenza del PQUAP 2021-25 è cambiato il soggetto gestore. A fine 2022 il Consiglio regionale ha infatti approvato, su iniziativa di alcuni consiglieri, la legge regionale 30 dicembre 2022, n. 29 “Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche

alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)". Con tale atto la gestione dell'area protetta è passata dall'Unione montana Esino Frasassi a un ente parco la cui costituzione si è completata nel corso del 2023. La collaborazione tra Ente parco e Unione montana in una prima fase transitoria è continuata attraverso specifiche convenzioni che hanno regolato la collaborazione tra i due enti.

Inoltre sempre nel corso dell'ultimo quinquennio è anche cambiato il soggetto gestore della Riserva naturale regionale di Ripa Bianca. L'atto istitutivo (Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 22 gennaio 2003, così come modificata dalla Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 83 del 26 febbraio 2008) prevede infatti al comma 3 dell'articolo 3 che la gestione sia attribuita ogni tre anni, a seguito della stipula di una specifica convenzione, ad un organismo di carattere privato di riconosciuta capacità organizzativa e competenza individuato in base a una procedura ad evidenza pubblica. Negli ultimi due trienni la gestione è pertanto passata dalla WWF Oasi Scarl (2019-2021), al WWF Italia ETS (2022-2024), per essere infine attribuita nell'ultimo periodo alla Fondazione WWF Italia (2025-2027).

2.2 Possibili evoluzioni del sistema regionale alla luce del contesto nazionale

A luglio 2024 è stata presentata una proposta di legge per trasformare il Parco regionale del Conero in Parco nazionale (pdl n. 1798 "Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero"). A luglio 2025 la Commissione Ambiente della Camera ha avviato le valutazioni della proposta di legge che al momento (febbraio 2026) è in attesa di approfondimenti tecnici da parte della Ragioneria Generale dello Stato. La proposta di legge prevede che entro il 2026 venga istituito il parco nazionale con la conseguente soppressione del parco regionale. Quando il procedimento sarà concluso il Parco nazionale del Conero non riceverà più nuovi trasferimenti da parte della Regione Marche erogati sulla base delle previsioni del PQUAP in analogia con quanto avviene per gli altri parchi nazionali presenti sul territorio regionale, viste le specifiche linee di finanziamento che ciascun ente riceve dal Ministero per il sostentamento dell'Ente Parco e per la gestione del sito.

Per completare il quadro conoscitivo sulle aree protette che interessano o possono interessare la regione è doveroso accennare anche alla situazione che riguarda le aree marine protette, la cui istituzione è comunque di competenza del Ministero dell'Ambiente e

delle Sicurezza energetica. La legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” individua le aree marine protette come quelle definite dal Protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127 (Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982) e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare). Le Aree Marine Protette (AMP) vengono istituite per proteggere le specie e gli ecosistemi vulnerabili, preservare la biodiversità, ristabilire l'integrità dell'ecosistema e migliorare la riproduttività delle popolazioni di organismi marini.

Nelle Marche, la legge individua come aree di reperimento per l'istituzione delle AMP la Costa del Monte Conero e il Parco marino del Piceno, ma attualmente nessuna delle due ha visto il proseguimento dell'iter per l'istituzione andare oltre la zonizzazione preliminare. Nel corso dell'ultimo quinquennio ci sono state delle azioni da parte del Ministero dell'Ambiente per riattivare l'iter istitutivo con gli enti locali e le Amministrazioni interessate, ma che non hanno portato ad avanzamenti degni di nota sul percorso della loro effettiva istituzione.

2.3 La Strategia Nazionale Biodiversità 2030 nel contesto regionale

L'elaborazione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) si colloca nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Recentemente l'Unione Europea ha emanato dei caposaldi per cercare di arginare la perdita di biodiversità, lanciando la “sfida del 30%” di aree terrestri protette in tutta l'Unione, cui aggiungere una analoga percentuale di aree marine, entro il 2030.

Più precisamente la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 è strutturata in due Obiettivi Strategici declinati in 8 Ambiti di Intervento:

- Obiettivo Strategico A: Costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine;
- Obiettivo Strategico B: Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.

In particolare l'obiettivo A si articola nei 5 obiettivi specifici di seguito elencati:

- A.1 Proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, Rete Natura 2000 ed altre aree legalmente protette;
- A.2 Garantire che sia protetto in modo rigoroso almeno un terzo delle aree legalmente protette terrestri (incluse tutte le foreste primarie e vetuste) e marine.

- A.3 Garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e sovranazionale;
- A.4 Gestire efficacemente tutte le aree protette definendo chiari obiettivi e misure di conservazione e monitorandone l'attuazione in modo appropriato;
- A.5 Garantire il necessario finanziamento delle aree protette e della conservazione della biodiversità.

Considerando le aree naturali protette già istituite e le superfici comprese nella Rete Natura 2000, l'obiettivo, seppure ambizioso, non sembra più ardito rispetto a quello che 40 anni fa pose l'asticella al 10%.

L'obiettivo A della SNB 2030 deve essere tenuto in particolare considerazione nel momento in cui si procede a predisporre lo strumento di programmazione per le aree protette regionali per il periodo quinquennale che va proprio a concludersi con il 2030. È quindi opportuno riportare di seguito una revisione dell'attuale situazione in merito al raggiungimento degli obiettivi di tutela della superficie terrestre per quanto riguarda il contesto regionale.

Anche se al momento non sono ancora disponibili indicazioni definitive sulla tipologia di aree che possono essere prese in considerazione per il conteggio delle aree protette e di quelle particolarmente protette, documenti prodotti a livello ministeriale anche a seguito delle interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea permettono di avere delle indicazioni di massima utili per effettuare una valutazione sullo stato di attuazione del sistema di protezione all'interno della nostra Regione.

Nel dettaglio è presumibile prevedere che all'interno della quota del 10% rigorosamente protetto possano rientrare le aree protette istituite ai sensi della legge 394/1991 e della legge regionale 15/1994 con l'esclusione delle aree d) di promozione economica e sociale (di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991). Va specificato che, in base alle indicazioni riportate nei documenti comunitari, la quota del 10% di aree rigorosamente protette è quella che deve obbligatoriamente prevedere il divieto di caccia, come del resto già previsto per tutte le aree protette istituite ai sensi della legge 394/1991 e delle leggi regionali di recepimento.

Nell'ambito del restante 20% di altre aree che concorrono al raggiungimento del 30% di aree protette, rientrano, oltre alle suddette aree d) della zonizzazione delle aree protette, anche tutte le aree Natura 2000 esterne alle aree già istituite ai sensi della legge 394/1991, oltre alle aree contigue istituite dalla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991. Devono essere inoltre prese in considerazione le altre aree di tutela (OECM - Other Effective

area-based Conservation Measures) la cui individuazione di dettaglio è tuttavia ancora in corso di definizione. In queste aree è importante sottolineare come la gestione debba essere fatta con l'obiettivo della conservazione delle valenze naturalistiche in esse presenti (non è pertanto richiesto il divieto dell'attività venatoria in queste aree).

La definizione di OECM data all'interno della Convenzione per la Diversità Biologica è la seguente "un'area geograficamente definita diversa da un'area protetta, la quale è governata e gestita in modo da conseguire risultati positivi e duraturi a lungo termine per la conservazione in situ della biodiversità, con funzioni e servizi ecosistemici associati e, ove applicabile, valori culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori locali rilevanti".

Nel contesto della Regione Marche potranno essere prese in considerazione le seguenti categorie:

- Aree floristiche istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 52/1974;
- Foreste demaniali regionali;
- Oasi di protezione della Fauna istituite ai sensi della legge 157/1992;
- Altre aree sottoposte ad altre tipologie di vincolo previste negli strumenti di programmazione territoriale e urbanistica di livello regionale e/o provinciale;
- Eventuali specifici elementi individuati all'interno della Rete Ecologica Marche (REM) e altre aree di connessione ecologica eventualmente individuate all'interno del nuovo PPR la cui predisposizione ed approvazione sono previste dalla nuova legge urbanistica (legge regionale 19/2023).

Il quadro della situazione attuale per aree protette e siti Natura 2000 è il seguente

Tipologia di area	Superficie (km²)	% sul territorio regionale
Aree protette istituite ai sensi della L. 394/1991 e della LR 15/1994 (Parchi e Riserve naturali)	894,77	9,6
Siti Natura 2000 (per la porzione esterna ad aree protette istituite)	881,19	9,4

Aggiungendo al 19% della superficie regionale sopra individuata le superfici non già ricomprese occupate dalle aree contigue dei parchi (Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello e Parco regionale del Monte San Bartolo), dalle aree floristiche, dalle Oasi di

protezione della Fauna e dalle Foreste demaniali si arriva a una superficie complessiva pari a circa il 20,8% della superficie regionale.

È pertanto necessario individuare puntualmente quali aree, da proporre come OECM, possano concorrere all'individuazione di ulteriori 860 km² circa di superficie regionale utile per il raggiungimento del target del 30% di aree protette.

Nella figura 2 viene rappresentata l'attuale distribuzione di Aree protette (comprese le aree contigue dove individuate) e di Siti Natura 2000 nella Regione. Nella figura 3 sono invece state aggiunte anche le Aree Floristiche, le Oasi di protezione della Fauna e le Foreste Demaniali.

Figura 2 – L'attuale sistema delle aree protette / Siti Natura 2000 nelle Marche





Figura 3 – Localizzazione Aree Floristiche (AF) e Foreste Demaniali (FD) Oasi di protezione della Fauna (OPF)



3. 30 anni di programmazione regionale

Con la chiusura del PQUAP 2021/2025 si concludono 30 anni di programmazione regionale per le aree naturali protette.

Nel corso di questo periodo è stato quasi raggiunto l'obiettivo di tutelare almeno il 10% del territorio. La "sfida del 10%" venne lanciata durante il Convegno di Camerino del 1980 dal Comitato Parchi Nazionali e Riserve analoghe con il sostegno del WWF Italia e della parte più attiva del movimento ambientalista italiano, con l'obiettivo di arrivare a tutelare almeno il 10% del territorio italiano, attraverso parchi ed altre aree protette entro la fine del secolo scorso.

Al raggiungimento di questo obiettivo nella Regione Marche hanno contribuito principalmente le aree naturali protette istituite nel decennio che va dal 1987, anno d'istituzione del Parco regionale del Conero, alla seconda metà degli anni '90, nel corso del quale hanno visto la luce il Parco nazionale dei Monti Sibillini, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, i Parchi regionali Sasso Simone e Simoncello (poi divenuto Parco interregionale), Monte San Bartolo, Gola della Rossa e Frasassi.

Va comunque evidenziato che l'istituzione dell'ultima area protetta nel territorio regionale, la Riserva naturale regionale del Bosco di Tecchie, è avvenuta nel 2019, unica ad essere stata istituita negli ultimi quindici anni.

Nella tabella seguente sono elencati i Programmi approvati dalla Regione Marche e, laddove verificatosi, l'atto con cui il programma è stato aggiornato in corso di vigenza:

Tab. 3 – Elenco dei Programmi approvati dalla Regione Marche

Periodo di riferimento (*)	Atto amministrativo di approvazione	Atto amministrativo di approvazione dell'aggiornamento
PTRAP 1995/1997	DACR n. 8/1995	
PTRAP 1998/2000	DACR n. 167/1997	DACR n. 291/2000
PTRAP 2001/2003	DACR n. 41/2001	DACR n. 109/2003
PTRAP 2004/2006	DACR n. 157/2004	
PTRAP 2007/2009	DACR n. 68/2007	
PTRAP 2010/2012	DACR n. 150/2010	
PTRAP 2013/2015	DACR n. 68/2013	
PQUAP 2016/2020*	DACR n. 29/2016	DACR n. 100/2019
PQUAP 2021/2025	DACR n. 17/2021	

**Fino al 2015 i Programmi avevano durata triennale (PTRAP); la durata quinquennale è stata introdotta con l'art. 32 (Modifiche della l.r. 15/1994) della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa).*

Sin dal primo periodo di programmazione le risorse disponibili sono state distribuite tra le aree protette direttamente istituite dalla Regione (sia con la l.r. 23 aprile 1987, n. 21, che ha istituito il Parco regionale del Conero, che in attuazione della l.r. 15/1994) e le Riserve naturali statali. Due delle tre riserve statali che sono attualmente presenti sul territorio regionale sono state istituite prima dell'approvazione degli atti normativi nazionali e regionali di settore degli anni '90, che hanno formato il quadro di riferimento regionale per la

conservazione della natura. Tali aree hanno pertanto rappresentato, assieme al Parco Naturale del Conero, l'embrione del sistema regionale di protezione della Natura e sin da subito sono state oggetto di contribuzioni specifiche da parte della Regione per il loro funzionamento. Del resto solo a partire dal 1997 sono stati loro concessi fondi anche da parte del Ministero. Con la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'articolo 55, comma 19, si disponeva che "le Riserve naturali istituite dallo Stato, anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". Pertanto nel primo PTRAP approvato è stato previsto che i fondi regionali disponibili venissero distribuiti anche alle Riserve statali in quanto parte integrante del sistema di tutela del patrimonio naturale regionale. Nei successivi piani si è deciso di mantenere comunque i finanziamenti regionali alle riserve statali anche in considerazione del fatto che, secondo l'articolo 7, comma 1, della l.r. 15/1994, "La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma triennale per le aree protette [...]" ed è perciò necessario tutelare al meglio il patrimonio naturale regionale.

Il I ed il II Programma, riguardanti i periodi 1995/1997 e 1998/2000, hanno coinciso con l'istituzione dei parchi regionali e pertanto le risorse finanziarie sono state principalmente volte a creare le strutture tecniche e strumentali necessarie all'avvio delle loro attività.

Sono stati infatti finanziati progetti per la realizzazione delle sedi, dei centri visita, delle foresterie, spesso acquisendo e ristrutturando edifici di valore storico-architettonico; sono stati inoltre realizzati i primi interventi di valorizzazione del territorio (infrastrutture e servizi destinati alla fruibilità di ciascun parco o riserva naturale, recuperi e manutenzioni sia ambientali che di manufatti d'interesse storico-culturale, attività di vigilanza e prevenzione incendi, mostre ed iniziative culturali e promozionali), ricerche scientifiche sulle componenti naturalistiche, studi per la redazione degli strumenti di pianificazione (piani dei parchi o piani di gestione delle riserve naturali e relativi regolamenti), nonché interventi di educazione ambientale.

Con il III ed il IV Programma, riferiti ai trienni 2001-2003 e 2004-2006, si è proseguito sulla linea dei precedenti programmi, estendendo l'azione anche alle aree protette nel frattempo istituite (Riserva statale della Gola del Furlo, Riserva regionale di Ripa Bianca e Riserva regionale della Sentina). Sono stati inoltre inseriti anche progetti aventi maggior

valenza territoriale, in linea anche con gli obiettivi di costituzione di una rete ecologica regionale.

Con il V e il VI Programma relativi ai trienni 2007-2009 e 2010-2012 sono state invece introdotte nuove priorità come lo sviluppo delle risorse energetiche a basso impatto ambientale e paesaggistico e, più in generale, la conservazione della biodiversità. In tale periodo è stata inoltre istituita la Riserva Naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai (2009).

Il VII Programma (2013-2015) oltre a confermare alcune linee d'azione dei precedenti, ha altresì inserito alcuni nuovi ed importanti concetti finalizzati a garantire un'implementazione attiva e pienamente funzionale del sistema delle aree protette nella Rete Ecologica Marche (REM) e la tutela delle aree marine prospicienti i parchi regionali costieri del Conero e del Monte San Bartolo e della Riserva naturale della Sentina attraverso l'istituzione di Siti Natura 2000.

L'VIII Programma (2016-2020), primo ad avere durata quinquennale a seguito di una specifica modifica della legge avvenuta a febbraio 2015, ha visto un momentaneo blocco dei finanziamenti per gli investimenti che si sono addirittura azzerati dal 2016 al 2018. Conseguentemente gli stanziamenti del biennio successivo sono stati destinati, per la maggior parte, ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Durante tale vigenza il sistema delle aree protette è stato implementato con l'istituzione della Riserva naturale regionale Bosco di Tecchie, ricadente nel Comune di Cantiano in provincia di Pesaro e Urbino.

Il IX Programma quinquennale (2021-2025) è l'ultimo periodo di programmazione attuato. Nel quinquennio 2021/2025 sono stati trasferiti alle aree naturali protette € 10.873.036,00 per le spese correnti e € 3.998.490,87 per gli investimenti, con un andamento della contribuzione nel corso degli anni che non ha presentato le criticità che si erano manifestate nel corso del precedente periodo di programmazione. In particolare i fondi correnti si sono costantemente mantenuti sopra il valore di 2 milioni di euro complessivi. Il PQUAP 2021-2025, aveva previsto, in aggiunta alle azioni da sviluppare nelle singole aree protette, la possibilità di realizzare iniziative, coordinate da un unico soggetto gestore, che coinvolgessero il sistema delle aree naturali protette nel suo insieme. Nel concreto questa previsione non è stata attuata in quanto nel corso degli anni non sono state individuate specifiche risorse regionali per l'attuazione delle diverse iniziative previste. Fa eccezione la previsione di sviluppare un sistema di mobilità dolce funzionale anche alla fruizione da parte

di un'utenza ampliata, grazie anche al costante finanziamento che la l.r. 37/2020 ha avuto nel corso del quinquennio.


Rispetto ai precedenti programmi, ha posto ulteriore attenzione alla risoluzione delle problematiche relative alle specie invasive ed alloctone deleterie. Tra le sue principali azioni specifiche si ritrovano: l'avvio di un processo di valutazione degli effetti indotti dai Piani sul territorio; l'avvio dell'iter amministrativo per dotare del proprio Piano la Riserva regionale del Bosco di Tecchie.

4. Analisi delle risorse trasferite e del loro impiego

Spese correnti

Le risorse correnti trasferite dalla Regione Marche alle aree protette nel periodo 1995-2025 sono mostrate nella figura 4, unitamente all'andamento del numero delle aree stesse.


Figura 4- Contributi regionali di risorse correnti a favore delle aree protette regionali. Serie 1995-2025.



Con l'unica contrazione del 2015, dal 2001 i trasferimenti correnti si sono attestati intorno ai 2 milioni di euro nonostante il numero delle aree protette sia salito da 7 a 11.

Concentrando l'attenzione sull'ultimo periodo di programmazione, l'analisi dell'impiego di queste risorse ricavabili dai dati a consuntivo degli anni 2021-2025 (Figura 5) fa emergere che il *costo di funzionamento*¹ corrisponde a più del 74% delle risorse trasferite; questo indicatore mostra come i trasferimenti regionali coprono prevalentemente i costi di funzionamento degli enti gestori, lasciando pochi margini per l'utilizzo delle risorse correnti per attività operative come quelle di *promozione e comunicazione*.

Figura 5 - Impiego spese correnti anni 2021-2025



Legenda:

A.1	Spese per organi dell'Ente	B.2	Manutenzioni ordinarie
A.2	Spese risorse umane	B.3	Oneri vari
A.3	Collaborazioni/consulenze	B.4	ALTRO
A.4	Missioni nazionali ed estere	C.1	Spese di promozione e comunicazione
A.5	Spese rappresentanza	D.1	Spese varie
B.1	Spese relative alla gestione	E.1	Rimborso danni da fauna selvatica

Si precisa che nella voce "Oneri vari" sono compresi principalmente: oneri finanziari, oneri tributari e spese legali. Nella voce "Spese varie" sono compresi principalmente: hardware/software, pubblicazioni, cancelleria, cartografica, materiali fotografici, spese per iscrizioni e quote associative varie.

¹Costo di funzionamento, dato dalla somma delle voci: A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3

Dall'analisi della fig. 5 si evince che le risorse umane costituiscono la voce di spesa più elevata, infatti i costi per il personale rappresentano il 39% del totale; a tale riguardo si rappresentano in particolare le risorse umane dei tre parchi regionali e del parco interregionale, riportate nella seguente tabella.

Tab. 4 – Personale operante nei parchi naturali (aggiornamento 2025)

Area Protetta	Personale dipendente	Qualifiche
Parco reg. del Conero	7	D:6 – C:1
Parco reg. Gola della Rossa e di Frasassi	7	D:2 – C:5
Parco reg. del Monte San Bartolo	5	D:1 – C:2 – B:2
Parco interreg. del Sasso Simone e Simoncello	6	D:3 – C:3

La tabella, se confrontata con quella analoga riportata nel PQUAP 2021/2025, evidenzia come la situazione di criticità di personale riscontrata nel quinquennio precedente per l'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello sia stata risolta con un aumento del personale da 3 a 6 unità.

Per questo parco va anche sottolineato che i fondi per le spese correnti sono corrisposti per il 53% dalla Regione Marche e per il restante 47% dalla Regione Emilia-Romagna, proporzionalmente alla superficie di territorio dell'area protetta che interessa ciascuna regione.

Per l'Ente Parco regionale del Monte San Bartolo seppur apparentemente si registra un incremento degli addetti passati da 3 a 5, va sottolineato che delle due unità aggiunte, il Funzionario (ex cat. D) è assunto part-time (di 6 ore) e a tempo determinato, ricoprendo il ruolo di direttore attraverso una convenzione con un'altra area protetta regionale, e 1 operatore esperto (ex cat. B) è assunto part-time. Per questo parco permane quindi lo stato di criticità riscontrato precedentemente.

L'ente parco del Conero ha visto l'aumento di personale di 1 sola unità a fronte della precedente riduzione di 3 unità avvenuta durante il periodo 2016/2020. Tra il personale assunto due dei tecnici funzionari (ex cat. D) risulta part-time.


Un discorso a parte va fatto per il parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi il cui ente di gestione è stato istituito solo nel 2022. Il passaggio del personale dedicato al Parco dai ruoli dell'Unione montana a quelli dell'ente parco ha trovato molte difficoltà amministrative e ha avuto il suo completamento nel corso del 2025. A tutto il 2025 risultano impiegate per la gestione del parco 7 unità di cui 5 istruttori (ex cat. C) e 2 funzionari (ex cat. D).

Nel periodo di programmazione 2021-25 era stata indicata la possibilità di valutare la comprimibilità delle "spese obbligatorie" delle aree protette tramite l'utilizzo di personale proprio o favorendo forme di comando per i parchi di competenza regionale. L'uso del personale proprio non è risultato possibile, mentre si è potuto realizzare forme di collaborazione tra parchi di competenza regionale sostanzialmente solo nell'occasione sopra descritta relativa al parco del Monte San Bartolo.

Rimane comunque aperta la valutazione su quali possano essere le strade più opportune per ottimizzare le risorse umane all'interno degli enti parco regionali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle strutture amministrative esistenti. Questi aspetti vengono comunque poi approfonditi nella successiva sezione 6.

Nella figura 6 vengono riportati gli andamenti delle spese fisse effettivamente sostenute dai parchi regionali nel corso dei primi quattro anni del Programma. Si può notare sia per il Parco della Gola della Rossa, ma soprattutto per il Parco del Monte San Bartolo, una riduzione delle spese riconducibili prevalentemente alle spese per il personale. Questa situazione è stata determinata dalla difficoltà nel riuscire a stipulare convenzioni o a confermare quelle esistenti con gli enti locali per sopperire alle carenze del personale.

Figura 6 – Andamento spese fisse per i parchi naturali regionali.




Al fine di migliorare anche l'utilizzo delle risorse correnti attribuite a ciascuna area protetta nel periodo 2026-2030 dovrà essere garantito che sin dall'approvazione del Bilancio regionale sia previsto l'intero ammontare delle risorse correnti necessarie alle necessità dei soggetti gestori. Nell'ultimo quinquennio, infatti, si è sempre dovuto procedere all'integrazione delle risorse in sede di approvazione della legge di Assestamento del bilancio regionale, determinando anche un certo grado di incertezza nell'effettiva entità dei fondi concessi.

Spese di investimento

L'andamento dei contributi per spese di investimento (figura 7) mostra un percorso molto più discontinuo rispetto a quello delle risorse correnti; analizzando il passato recente, c'è stato un azzeramento dei contributi per investimenti negli anni 2016-2018, con una ripresa del volume solo nell'anno 2020.

Figura 7 - Contributi regionali per spesa di investimento concessi a favore delle aree protette. Serie 1995-2025.



L'analisi degli impieghi degli investimenti (figura 8) mostra che la maggior parte delle risorse nel periodo 2023-2024 sono state finalizzate all'inclusività, realizzando sentieri e strutture adatte all'accesso dei disabili motori nei parchi.

A tal riguardo va ribadito che fondi specifici per il tema sono stati previsti a partire dal 2020 grazie alla l.r. 37/2020 "Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici" che promuove azioni dirette a favorire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori. In particolare l'articolo 2 della citata legge, al comma 1, riporta:

"Per le finalità individuate all'articolo 1, la Regione:

- a) sostiene la realizzazione di percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche);*
- b) sostiene l'acquisto da parte degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di appositi ausili che consentano ai disabili motori l'effettuazione del percorso escursionistico;*
- c) promuove la formazione per accompagnatori dei disabili motori;*


d) promuove la realizzazione di iniziative volte ad implementare la fruizione dei percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;

e) implementa il catasto della rete escursionistica delle Marche di cui all'articolo 4 della L.r. 2/2010 con un'apposita sezione dedicata ai percorsi di cui alla lettera a).”

A partire da questa data, quindi, sono stati concessi annualmente fondi specifici agli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali che hanno presentato progetti per la realizzazione di percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori e per l'acquisto di appositi ausili che consentano ai disabili l'effettuazione del percorso escursionistico.

Le altre due voci che contribuiscono in maniera significativa alla spesa per gli investimenti riguardano le manutenzioni straordinarie dei percorsi e le sistemazioni o nuove realizzazioni di tutte le strutture esterne di funzionamento o accoglienza.

Figura 8 – Impiego risorse di investimento. Anni 2019-2024.









Legenda:

- A Realizzazione e/o manutenzione straordinaria della sede
- B Realizzazione e/o manutenzione straordinaria di info point, centri visita, aree esterne, ecc.
- C Realizzazione e/o manutenzione straordinaria di viabilità/sentieri/percorsi
- D Impianti/strumentazione/attrezzature/veicoli
- E Realizzazione/aggiornamento siti, applicazioni, divulgazione, promozione, ecc.*
- F Investimenti per la gestione delle specie animali problematiche per le attività economiche

- G Realizzazione/manutenzione straordinaria impianti sicurezza parco, recinzioni, ecc.
 - H Fruizione sostenibile
 - I Ripristino ambientale su habitat e specie
 - L Realizzazione interventi per l'accesso ai disabili motori
- *nel 2023 gli interventi relativi a questa voce sono stati realizzati con fondi correnti specifici*

Di seguito la figura precedente viene analizzata per singola annualità



5. La pianificazione delle aree naturali protette

Assai variegato il quadro sullo stato della pianificazione delle aree naturali protette presenti nel territorio della Regione Marche determinato dall'eterogeneità dei relativi iter di approvazione dei Piani. Attualmente si hanno 5 principali tipologie procedurali: articoli 12 e 17 della legge 394/1991 rispettivamente per i Parchi nazionali e le Riserve statali, le norme delle intese tra le Regioni per quelle interregionali, gli articoli 15 e 19 della l.r. 15/1994 rispettivamente per i parchi e per le riserve regionali.

Per i due parchi nazionali il piano è adottato dall'Ente parco poi sono le Regioni ad approvarlo. Per il Parco nazionale dei Monti Sibillini nel 2021 è stata riattivata la procedura di approvazione del piano e nel 2025 è stato siglato l'accordo tra Regione Marche e Regione Umbria riguardo la procedura di VAS a cui andrà sottoposto (DGR n. 142 del 12 febbraio 2025). Per il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga l'iter si è concluso nel 2020 con la pubblicazione del piano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 22 ottobre 2020.

Diversa la situazione per le 3 riserve naturali statali. La situazione non è sostanzialmente cambiata rispetto a quella che era stata rilevata all'inizio del precedente periodo di programmazione. Infatti per il piano della Montagna di Torricchio e per quello dell'Abbadia di Fiastra si attende l'adozione da parte del Ministero. Concluso invece l'iter per il piano della Gola del Furlo adottato dal Ministero nel 2014. Nel Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (ricadente nei territori di Marche ed Emilia Romagna) vige tutt'ora il piano approvato dalla Regione Marche nel 2007.

Conclusi anche gli iter dei piani dei 3 Parchi naturali regionali: nel 2007 quello della Gola della Rossa e di Frasassi seguito, nel 2010, da quelli del Conero e del Monte San Bartolo. Stesso dicasi per la Riserva naturale regionale della Sentina e per la Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto, entrambi conclusi nel 2014.

Concluso anche quello della Riserva di Ripa Bianca di Jesi che ha visto l'approvazione del piano di gestione da parte della Giunta regionale nel 2023. Avviato infine quello della Riserva naturale regionale del Bosco di Tecchie, adottato in via provvisoria nel 2023.

Nella successiva tabella viene sintetizzato lo stato di attuazione della pianificazione per le diverse aree protette.

Area naturale protetta	Iter di Piano		
	concluso	in corso	da avviare
Parco Naz.le dei M.ti Sibillini		X	
Parco Naz.le del Gran Sasso e dei M.ti della Laga	2020		
Parco interreg. del Sasso Simone e Simoncello	2007		
Parco nat.reg. del Conero	2010		
Parco nat.reg. Gola della Rossa e di Frasassi	2007		
Parco nat.reg. del Monte San Bartolo	2010		
Riserva nat. stat. della Montagna di Torricchio		X	
Riserva nat. stat. dell'Abbadia di Fiastra		X	
Riserva nat. stat. della Gola del Furlo	2014		
Riserva nat.reg. della Sentina	2014		
Riserva nat.reg. di Ripa Bianca di Jesi	2023		
Riserva nat.reg. del M.te S.Vicino e del M.te Canfai	2014		
Riserva nat.reg.del Bosco di Tecchie		X	

Principale finalità perseguita dagli strumenti di pianificazione è la tutela dei valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali. Eccone un quadro di sintesi per ciascun'area.

Area	Finalità di piano
Parco nazionale dei Monti Sibillini	Tutela dei valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga	Tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali.
Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello	Tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali; realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.
Parco naturale regionale del Conero	Salvaguardia, tutela, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del territorio e del paesaggio.
Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi	Assicurare la tutela del territorio del parco, con riferimento al patrimonio delle sue risorse identitarie e in particolare dei suoi valori di naturalità e di biodiversità.
Parco naturale regionale del Monte San Bartolo	Tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali; equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema
Riserva naturale statale della Montagna di Torricchio	Tutela del paesaggio agrario storico, del manto vegetazionale, degli habitat faunistici, dei manufatti di pregio.
Riserva naturale statale dell'Abbadia di Fiastra	Tutela delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.

Riserva naturale statale della Gola del Furlo	Conservazione del patrimonio naturale, uso sostenibile delle risorse, integrazione tra uomo e ambiente naturale.
Riserva naturale regionale della Sentina	Conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora e la fauna, promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica.
Riserva naturale regionale di Ripa Bianca di Jesi	Conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flora e la fauna; promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica.
Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai	Salvaguardia, tutela patrimonio naturale, ambientale, storico, culturale ed antropologico.
Riserva naturale regionale del Bosco di Tecchie	Il futuro piano dovrà assicurare la tutela dei valori naturali ed ambientali del territorio della Riserva.

Il PQUAP 2021-25 ha previsto che entro il 31 gennaio 2026 i gestori delle aree protette regionali trasmettano una relazione aggiornata al 31/12/2025 che, tenuto conto delle finalità perseguite dai loro strumenti pianificatori, ne descriva, possibilmente quantificandoli, gli effetti indotti sul territorio.

Dall'analisi della documentazione trasmessa si evidenzia che la maggior parte delle aree protette ha potuto attuare le previsioni della pianificazione che ha garantito un approccio multidisciplinare funzionale alla tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali tutelati a seguito dell'istituzione dall'area protetta. Va comunque specificato che non tutte le previsioni della pianificazione hanno trovato la loro attuazione. Per quanto riguarda la Riserva naturale regionale di Ripa Bianca le informazioni fornite possono essere solo di livello preliminare in considerazione della relativa recente approvazione del Piano (2023) e della prima fase di monitoraggio prevista per l'annualità 2026. Emergono inoltre ovvie differenze nel grado di attuazione delle previsioni del piano in base al contesto territoriale in cui l'area è inserita. In particolare nel caso del Parco del Conero sono state evidenziate le forti criticità legate alla tematica del consumo di suolo e delle previsioni in materia urbanistica contenute all'interno del Piano.

Con l'ovvia eccezione di Ripa Bianca, in tutti i casi è stata comunque sottolineata la necessità di procedere ad un aggiornamento della pianificazione vigente determinata principalmente dal tempo trascorso dall'approvazione degli atti pianificatori.

Le Aree Protette sono istituti territoriali che devono sempre avere come scopo prioritario la conservazione della biodiversità. A tal proposito nel "Documento conclusivo del Gruppo di Lavoro, propedeutico alla Conferenza nazionale sulle Aree Protette, sul tema: Aree protette e Rete Natura 2000 strumenti per coniugare la conservazione e lo sviluppo economico",

(organizzata dal Ministero dell'Ambiente a Roma il 11 e 12 dicembre 2013) è esplicitato quanto segue: *“Poiché ogni area protetta è un unicum nel contesto sia della conservazione che dello sviluppo economico, dovrebbe avere suoi propri obiettivi.*

Questo è anche quanto viene richiesto dalla strategia europea sulla biodiversità. Ogni area protetta dovrebbe definirli nell'ambito della sua pianificazione e gli enti di vigilanza dovrebbero monitorare la loro definizione e esercitare la dovuta pressione in caso di ritardi. Bisogna infatti rispondere in maniera precisa al “perché” una certa area protetta è stata istituita e cosa ci si aspetta da lei in termini di conservazione e benessere locale. La legge quadro 394/91 parla di generici obiettivi di conservazione della natura e della biodiversità: questo scopo generale deve trovare sostanza applicativa nel focalizzare l'azione delle aree protette sui loro elementi prioritari. Ogni area protetta dovrebbe quindi avere una serie di obiettivi di gestione che siano espliciti, quantificati, misurabili, legati ad un tempo massimo per la realizzazione.

Obiettivi di questo tipo sono necessari per diversi motivi: a) dirigere con chiarezza l'azione dell'ente gestore, b) informare senza ambiguità il pubblico su qual è l'intenzione di gestione, c) definire gli strumenti e tempi di gestione, d) misurare e valutare nel tempo se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.”

Alla luce di quanto emerso dalle valutazioni trasmesse dalle aree protette sugli effetti della pianificazione sul territorio e per quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità di prevedere le seguenti azioni specifiche nel corso di vigenza della presente programmazione:

- 1) dotare, in via definitiva, la Riserva naturale regionale del Bosco di Tecchie del suo piano regolamento. Il Comune di Cantiano, nella sua veste di soggetto gestore della Riserva entro il 31/12/2028 dovrà adottarlo in via definitiva. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la riduzione annuale del contributo per spese correnti, a partire dal 2029 e sino all'adempimento, di una quota pari al 10% del totale;
- 2) avviare l'iter di aggiornamento degli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali, in considerazione del fatto che i piani vigenti, esclusa la riserva di Ripa Bianca, sono stati approvati tra il 2007 e il 2014. Nel periodo di vigenza del presente PQUAP un obiettivo prioritario è garantire l'avvio della procedura di aggiornamento per tutte le aree protette regionali con pianificazione antecedente al 2020. Nell'ambito di tale attività è opportuno che venga presa in considerazione la possibilità di procedere ad una revisione dei confini dell'area protetta, qualora ne ricorrano i presupposti, che porti all'ampliamento ad aree a particolare valenza naturalistica

limitrofe agli attuali confini, valutando eventualmente la possibilità di inserire nella procedura di revisione del piano anche la proposta di istituzione di aree contigue ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 15/1994, ove le condizioni locali ne rendano opportuna l'istituzione;

- 3) gestire efficacemente tutte le zone protette, definendo obiettivi e misure di conservazione chiari, sottoponendoli a un monitoraggio adeguato e focalizzando l'azione delle aree protette sui loro elementi prioritari (Individuare per ogni area protetta la priorità di conservazione e definire le strategie di monitoraggio degli oggetti prioritari di tutela), inserendo tali aspetti nelle revisioni dei Piani.

6. Il Programma Quinquennale Aree Protette 2026/2030

Nella presente sezione vengono riportati gli aspetti prettamente programmatici del documento, con la declinazione dei punti che devono essere espressamente trattati dal PQUAP in base alle previsioni della legge regionale 15/1994.

6.1 Aree di reperimento di interesse naturalistico

Si confermano quali aree di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve naturali le zone di interesse naturalistico già individuate con i precedenti Programmi, ovvero:

- 1) con riferimento alle previsioni del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR):
 - le aree di cui alla tavola 11, articoli 53, 54, 55 delle NTA, esclusi i parchi archeologici;
 - le aree BA di elevato valore botanico vegetazionale (articolo 33 NTA);
 - aree GA, emergenze geologiche e geomorfologiche (articolo 28 NTA);
 - foreste demaniali (articoli 34 NTA);
- 2) le aree di cui ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), delimitate ai sensi delle direttive comunitarie n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE, fermo restando che le aree naturali protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 Marche perseguono finalità in parte diverse, per il differente quadro e contesto di riferimento normativo, non configurandosi necessariamente quindi un ruolo propedeutico o abilitante di Natura 2000 rispetto alle aree naturali protette;

3) nell'ambito delle aree già ricomprese all'interno dei Siti Natura 2000 di cui al punto precedente, viene inoltre individuata l'area dell'Oasi la Badia, situata nei comuni di Montecalvo in Foglia e Urbino (PU), già oggetto di atti di interessamento da parte dei rispettivi consigli comunali.

6.2 Nuove aree protette di cui si prevede l'istituzione nel periodo di vigenza del Programma

Ad inizio periodo di programmazione non vengono individuate nuove aree protette da istituire nel quinquennio di vigenza del Programma. Va infatti ricordato come l'istituzione di nuovi parchi o riserve naturali da parte della Regione debba essere associata alla dotazione di adeguate risorse finanziarie (l'articolo 7, comma 7, della l.r. 15/1994 stabilisce infatti che alla previsione di nuove aree protette deve corrispondere l'incremento delle risorse disponibili).

Viene comunque ribadita la possibilità di procedere all'istituzione di nuove aree protette nel periodo 2026 -2030 procedendo alla modifica del presente Programma in accordo con le previsioni degli articoli 7 e 10 della l.r. 15/1994, con particolare riferimento a quelle aree in cui l'interessamento degli enti locali per l'istituzione di una nuova area protetta è più avanzato.

Tale possibilità è da tenere in particolare considerazione anche in relazione alla necessità di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 30% di aree protette, con il 10% di esse protette in modo rigoroso ai sensi della SNB 2030.

6.3 Fabbisogni e criteri di riparto

Fondi Correnti

Sulla base dell'attuale assetto ed organizzazione del sistema delle aree naturali protette e per quanto evidenziato nella sezione precedente, il budget necessario per la spesa corrente si aggira intorno a **2.400.000 €/annui** complessivi, al netto di altre entrate quali per esempio contributi finanziari di altri Enti o vendita di prodotti e servizi. L'aumento rispetto al precedente periodo di Programmazione, dove era stato riportato un importo indicativo di 2.200.000 €/annui, è stimato considerando i generalizzati aumenti dei costi che si sono

succeduti negli ultimi anni di cui è indispensabile tenere conto per permettere una effettiva operatività delle diverse aree protette.

Al fine di procedere alla stima delle risorse di parte corrente necessarie per la gestione delle aree protette da trasferire agli enti gestori, sin dal periodo di programmazione 2013/2015 si è proceduto ad effettuare una distinzione tra spese incomprimibili/obbligatorie e altre spese correnti. In particolare è stato stimato che si dovesse procedere all'individuazione di quella parte delle voci di spesa che garantiscono l'operatività del Soggetto gestore e sono quindi il presupposto della gestione dell'area protetta (con particolare riferimento a quanto stabilito prima all'interno della DGR n. 1137 del 29/07/2013, e poi ulteriormente dettagliato nella DGR n. 693 del 09/06/2014). In tale percorso sono state individuate come facenti parte delle spese incomprimibili le seguenti due tipologie:

- le "spese obbligatorie" riferibili ai costi degli organi (Presidente, Consiglio direttivo, Revisore dei conti) e delle risorse umane;
- le "spese funzionali", (utenze, manutenzioni ordinarie, collaborazioni, consulenze, attività promozionale, oneri, indennizzi) determinate in riferimento alla complessità gestionale dell'area protetta attraverso parametri già utilizzati dai precedenti Programmi.

Con l'approvazione dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, si è previsto specificamente che le risorse correnti fossero attribuite distintamente come di seguito riportato:

- a) quota fissa, relativa alle spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il normale funzionamento in situazioni di criticità;
- b) quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento percentuali standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell'ultimo Programma triennale per le aree protette (PTRAP).

Essendo la suddivisione tra le due tipologie di spesa una previsione di legge, allo stato attuale non è possibile procedere a una differente suddivisione degli importi rispetto a quanto sopra indicato.

In continuità quindi con i precedenti Programmi, le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione dei parchi e delle riserve naturali nel periodo 2026 – 2030 sono ripartite secondo le due categorie individuate dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33:

- a) quota fissa;
- b) quota variabile.

Da parte di diversi soggetti gestori è pervenuta la richiesta di rivedere le modalità di attribuzione dei fondi correnti. In considerazione delle criticità rilevate a riguardo si ritiene opportuno intraprendere, nel corso del periodo di vigenza del Programma, un percorso di revisione delle norme regionali inerenti al finanziamento di parte corrente per la gestione delle aree protette, con l'obiettivo di garantire l'ottimizzazione dell'uso delle risorse da parte dei soggetti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette.

Per quanto riguarda la quota fissa delle spese correnti, si stabilisce che queste non vengano concesse alle riserve statali, in analogia con quanto fatto in attuazione delle ultime programmazioni e in considerazione del fatto che ricevono anche finanziamenti ministeriali, come precedentemente già specificato. Partecipano invece alla distribuzione della quota variabile delle spese correnti secondo i criteri relativi alla spesa storica.

Una situazione a parte è rappresentata dalla Riserva di Ripa Bianca che non partecipa al riparto dei fondi di parte corrente poiché all'interno della convenzione stipulata ai sensi dell'atto istitutivo della Riserva (tra Regione Marche, Comune di Jesi, Provincia di Ancona ed un organismo di carattere privato di riconosciuta capacità organizzativa e competenza individuato mediante procedure ad evidenza pubblica) il finanziamento delle spese correnti è specificamente previsto all'interno di tale atto. Per le annualità 2026 e 2027 sono stati attribuiti per le spese correnti nel loro insieme 100.000,00 €/anno, valore che viene confermato per tutto il restante periodo di vigenza del presente Programma quinquennale.

Per tutte le aree protette che partecipano al riparto dei fondi PQUAP i fondi potranno essere concessi ed erogati in un'unica soluzione o in più fasi, prevedendo espressamente anche la possibilità di procedere all'erogazione dei fondi in anticipo ad inizio anno, fatta salva la necessità di garantire da parte del soggetto gestore la dimostrazione del corretto utilizzo dei fondi concessi.

In relazione ai criteri di riparto da utilizzare viene stabilito che si proceda in base alla spesa storica che è stata determinata sin dai primi periodi di programmazione utilizzando parametri legati alle caratteristiche dell'area quali la superficie dell'area protetta, la superficie ricadente in Rete Natura 2000, la popolazione residente e l'utenza turistica, la presenza di beni storico culturali, l'occupazione diretta. Viene pertanto stabilito che in ciascuna annualità di vigenza del presente programma gli importi relativi alla quota fissa per spese di organi e personale siano attribuiti secondo gli stessi importi concessi nell'annualità 2025.

In merito alla quota variabile delle spese correnti viene stabilito che gli importi vengano attribuiti utilizzando le percentuali di riparto per ciascuna area protetta utilizzate nell'annualità 2025, derivanti dall'applicazione dei criteri storici di utilizzo dei parametri legati alle caratteristiche dell'area. Nella seguente tabella è dettagliato il riparto da applicare.

Area Protetta	% di riparto quota variabile fondi correnti
Parco del Conero	21,07%
Parco regionale del Monte San Bartolo	12,92%
Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi	24,91%
Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello	15,04%
Riserva naturale statale Gola del Furlo	6,39%
Riserva naturale regionale Sentina	3,16%
Riserva naturale regionale Bosco di Tecchie	2,20%
Riserva naturale regionale Monte San Vicino e Monte Canfai	5,72%
Riserva naturale statale Montagna di Torricchio	2,20%
Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra	6,39%

Qualora ne ricorra la necessità le suddette indicazioni potranno comunque essere oggetto di rivalutazione nel corso del periodo di vigenza del presente programma tramite l'aggiornamento dello stesso, anche alla luce del completamento del processo di revisione normativo precedentemente prospettato.

Nel periodo di vigenza del presente Programma 2026-2030 sarà inoltre necessario prevedere specifiche risorse di parte corrente per permettere ai diversi gestori di procedere all'aggiornamento dei piani di gestione dei Parchi e riserve.

Al fine di contenere le spese di gestione il Programma promuove le iniziative volte:

- a coordinare unitariamente, a livello regionale, qualora le risorse umane e finanziarie lo consentano, o tramite l'individuazione di un Soggetto gestore incaricato, alcune attività tra le quali la prevenzione e la gestione dei danni causati dalla fauna selvatica, la comunicazione e la promozione, le azioni di rete di cui al successivo paragrafo, i monitoraggi ambientali e la gestione delle specie faunistiche aliene e invasive;

- razionalizzare e ottimizzare la gestione delle risorse umane e strumentali tramite accordi con altri Enti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo al personale degli enti parco regionali esistenti.

In collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di personale saranno inoltre valutate le più opportune azioni funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane degli enti parco e all'eventuale attuazione di forme di collaborazione e di supporto da parte degli uffici regionali.

Si sottolinea che per la sorveglianza ambientale, i Parchi e le riserve naturali, i siti della Rete Natura 2000 e le Aree floristiche protette si avvalgono della Convenzione triennale tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Regione Marche, firmata nel mese di maggio 2023 e che è in programma che venga rinnovata per il triennio successivo nel corso del 2026, che definisce gli ambiti e le modalità di collaborazione dei Carabinieri Forestali nelle materie di competenza regionale. In particolare le attività di sorveglianza effettuate dai Carabinieri Forestali vanno dal contrasto al bracconaggio alla prevenzione degli incendi boschivi, dalla repressione dell'abusivismo edilizio al controllo della circolazione fuoristrada, dalla verifica del rispetto dei Regolamenti e delle misure di salvaguardia emanate dagli Enti di gestione al controllo di legalità delle utilizzazioni forestali, fino all'educazione ambientale.

Fondi investimento

Se la spesa corrente è il presupposto per il funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette, la spesa in conto capitale ne valorizza l'azione in termini di obiettivi da perseguire e risultati da raggiungere.

A tal fine, considerato che il PQUAP è lo strumento di riferimento per la programmazione pluriennale delle attività dei parchi e delle riserve naturali, è necessario garantire la continuità di stanziamenti significativi nel bilancio regionale. Sulla base delle esigenze presentate nelle passate annualità si valuta che lo stanziamento annuale necessario per garantire una adeguata fonte di finanziamento al sistema delle aree protette regionali sia pari a **800.000,00 €/annui**.

Per la determinazione del riparto dei relativi contributi si procede in proporzione a quelli concessi ai sensi del precedente Programma quinquennale 2021/2025, in accordo con quanto riportato nella seguente tabella.

Area Protetta	% di riparto fondi investimento
Parco del Conero	17,72%
Parco regionale del Monte San Bartolo	10,86%
Parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi	24,42%
Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello	12,64%
Riserva naturale statale Gola del Furlo	6,18%
Riserva naturale regionale Sentina	6,48%
Riserva naturale regionale Bosco di Tecchie	1,95%
Riserva naturale regionale Monte San Vicino e Monte Canfai	7,10%
Riserva naturale statale Montagna di Torricchio	1,95%
Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra	6,49%
Riserva naturale regionale Ripa Bianca	4,21%

Considerazioni conclusive

Sia per quanto riguarda i fondi di parte corrente che per quelli di investimento, resta fermo quanto già indicato al § 2.2 in merito al fatto che l'eventuale trasformazione del Parco del Conero in parco nazionale ne determinerà, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del relativo atto normativo, l'esclusione dal riparto dei fondi previsti dal PQUAP.

Come previsto dalla l.r. 15/1994 la Giunta regionale definisce annualmente eventuali ulteriori criteri di dettaglio, limitazioni al computo delle spese per il personale e modalità di erogazione dei contributi.

6.4 Indirizzi per le attività del Sistema regionale delle aree naturali protette

Il PQUAP 2026 – 2030 agisce in continuità con i precedenti Programmi per le aree naturali protette.

Di conseguenza la programmazione del prossimo quinquennio, fatta salva la possibilità che la Giunta regionale, in relazione a specifici obiettivi da perseguire, stabilisca di anno in anno ulteriori interventi a carattere prioritario, è incentrata su due linee principali: *Azioni di rete* ed *Azioni da sviluppare nelle singole aree protette*.

6.4.1 Azioni di rete

Il Programma promuove la realizzazione di iniziative che coinvolgano il sistema delle aree naturali protette, coordinate da un soggetto gestore che opera in sinergia con l'ufficio regionale competente. La Giunta regionale stabilisce annualmente le eventuali dotazioni finanziarie destinate alle iniziative da attuare, condivise dai soggetti gestori dei parchi e delle riserve naturali.

Tali iniziative possono essere volte a:

1. tutelare la biodiversità, promuovendo interventi ed azioni a carattere gestionale degli ecosistemi con correlata raccolta di dati ed informazioni;
2. avviare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Rete Natura 2000, la sperimentazione di azioni ed interventi coordinati, in particolare per quanto attiene sia le specie che gli habitat di prioritario interesse comunitario;
3. sviluppare un sistema di mobilità dolce funzionale anche alla fruizione da parte di un'utenza ampliata, così come delineato dalla l.r. 2/2010 e dalla l.r. 37/2020;
4. attuare progetti territoriali in grado di avviare dei processi d'integrazione, fra vari soggetti ed ambiti, sulle tematiche della conservazione, dell'educazione e della valorizzazione ambientale con particolare attenzione a quanto previsto dalla Rete Ecologica Regionale (REM) ed ai Programmi di Azione dei Contratti di Fiume ove presenti;
5. coordinare le attività di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica;
6. promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei valori ambientali, paesaggistici e culturali del sistema delle aree naturali protette da realizzare prioritariamente attraverso il sistema dei Centri di educazione ambientale riconosciuti dalla Regione Marche.

6.4.2 Azioni da sviluppare nelle singole aree protette

- a) conservazione, ripristino di habitat ed interventi a favore di specie animali e vegetali con specifico riferimento alle direttive "Habitat" (92/43/CEE) ed "Uccelli" (2009/147/CE) e al regolamento "Ripristini" (UE 2024/1991), utilizzando prioritariamente le risorse dei fondi comunitari FEAGA e/o FEASR o altri fondi analoghi;
- b) gestione delle specie critiche: specie aliene e invasive (ad esempio nutria, testuggine palustre americana, albero del paradiso, gambero rosso della Louisiana) accedendo anche agli specifici fondi ministeriali eventualmente messi a disposizione con bandi

regionali, e gestione del cinghiale anche in accordo con le indicazioni relative al Piano di gestione per la peste suina;

- c) ripristino, manutenzione e valorizzazione, anche attraverso il catasto regionale della rete escursionistica marchigiana (RESM), dei percorsi escursionistici, con particolare riguardo alla fruizione da parte di un'utenza ampliata;
- d) realizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare e delle strutture di servizio (sede, centri visita, strutture per l'educazione ambientale, info point, ecc);
- e) promozione e sensibilizzazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica delle attività produttive, con particolare riguardo all'agricoltura biologica ed alla selvicoltura naturalistica;
- f) azioni propedeutiche all'istituzione delle aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della legge quadro sulle aree protette (legge 394/1991) e della legge regionale 15/1994 – articolo 34, nell'ambito dei processi di revisione dei Piani di gestione delle singole aree;
- g) azioni coerenti con la Strategia Nazionale Biodiversità 2030 (SNB2030) e i documenti strategici regionali in applicazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
- h) adesione e cofinanziamento dei Progetti sviluppati dal sistema dei Centri di educazione ambientale riconosciuti dalla Regione Marche assumendo, ove possibile, il coordinamento della rete dei Centri di educazione ambientale coinvolti;
- i) altri interventi ed azioni che determinino un incremento del patrimonio ambientale e conoscitivo dell'area protetta;
- j) progetti ed iniziative finalizzati alla fruizione responsabile, alla promozione culturale ed al turismo sostenibile;
- k) attività di monitoraggio di habitat e specie funzionali alla definizione o revisione di misure ed obiettivi di conservazione previsti dagli strumenti di gestione dell'area protetta.

Gli obiettivi attinenti sia alle azioni di rete che a quelle da sviluppare nelle singole aree protette, sono assunti, al fine di assicurare una necessaria complementarità d'azione, come punti strategici per la Regione nell'ambito della programmazione comunitaria e regionale.

Nell'ottica della semplificazione procedimentale si conferma l'espletamento delle procedure amministrative relative alle spese di investimento (invio schede progetto, rendicontazioni, relazioni conclusive dei progetti realizzati) attraverso applicativi on line.

La Giunta regionale definisce, in attuazione dell'articolo 23 della l.r. 15/1994, le modalità di verifica a campione dei documenti acquisiti con le modalità sopra descritte.

7. Elenco dei beneficiari

- 1) Parco naturale regionale del Conero
- 2) Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
- 3) Parco naturale regionale del Monte San Bartolo
- 4) Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello
- 5) Riserva naturale statale dell'Abbadia di Fiastra
- 6) Riserva naturale statale della Montagna di Torricchio
- 7) Riserva naturale statale della Gola del Furlo
- 8) Riserva naturale regionale di Ripa Bianca
- 9) Riserva naturale regionale della Sentina
- 10) Riserva naturale regionale Monte San Vicino e Monte Canfaieto
- 11) Riserva naturale regionale del Bosco di Tecchie

8. Possibili cambiamenti nel corso del presente piano

Con la legge regionale 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" è stata prevista l'elaborazione del nuovo PPR – Piano Paesaggistico Regionale, che potrebbe quindi entrare in vigore entro la durata del presente PQUAP. Una volta entrato in vigore le relative NTA dovranno essere prese in considerazione per procedere all'aggiornamento del Programma conseguentemente a quanto previsto al loro interno.

La trasformazione del Parco regionale del Conero in Parco Nazionale potrebbe avvenire nel periodo di vigenza del presente PQUAP, in considerazione della proposta di legge attualmente in discussione al Parlamento.